

# L'impiego di sistemi di IA ad alto rischio nell'ambito della Pubblica Amministrazione: obblighi per l'utilizzatore e sorveglianza umana

Il presente intervento costituisce una prima ricognizione circa gli obblighi che il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa del 13 giugno 2024<sup>1</sup> (*AI Act*), recante regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e in vigore dal 1° agosto 2024, attribuisce all'utilizzatore (*deployer*<sup>2</sup>) di un sistema di intelligenza artificiale<sup>3</sup> (IA) ad alto rischio, anche quando trattasi di un organismo di diritto pubblico.

In via preliminare, si consideri che:

- per "sistema di IA ad alto rischio" il presente intervento considera, alla luce di quanto disposto nell'Allegato III, n. 4 al citato regolamento, il sistema di IA utilizzato "per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell'ambito di tali rapporti di lavoro." Fermo restando quanto precede, si ipotizza altresì che il sistema di IA presenti un rischio significativo per la salute, la sicurezza ovvero per l'esercizio dei diritti fondamentali;
- alla luce di tale specifica qualificazione del sistema di

IA, gli argomenti che seguono sono incardinati sulle disposizioni contenute nel Capo III del regolamento in esame e, in particolare, su quanto disposto dagli artt. 26 e 14 di esso, recanti norme in materia rispettivamente di i) obblighi del *deployer* di un sistema ad alto rischio e ii) sorveglianza umana (*human oversight*);

- nonostante l'art. 113, par. 1, lett. c) del regolamento stabilisca che le disposizioni che regolano l'utilizzo di un sistema di IA ad alto rischio acquisiranno piena efficacia giuridica solo a far tempo dal 2 agosto 2027, è ragionevole ritenere che esse siano comunque seguite quando l'attuale utilizzo di un sistema di IA comporti rischi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per l'esercizio dei diritti fondamentali rilevati in sede di valutazione dei rischi (artt. 28, c. 1 e 29, c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), che è dunque opportuno sia svolta anche in osservanza di quanto stabilito in materia di valutazione d'impatto sui diritti fondamentali ai sensi dell'art. 27 del regolamento<sup>4</sup>;
- la lettura proposta delle citate disposizioni mira a portare in luce non solo vincoli di natura giuridica a cui il *deployer* è tenuto a dare stretta osservanza, bensì anche taluni riflessi di natura organizzativa che possono contribuire ad assicurare il corretto funzionamento di

1 Laddove non diversamente precisato, ogni riferimento normativo contenuto nel presente deve intendersi rivolto al regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024.

2 Con il termine 'deployer' deve intendersi 'una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale' (art. 3, n. 4).

3 Un 'sistema di IA' è definito quale 'sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'*input* che riceve come generare *output* quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali' (art. 3, num. 1)).

4 È diffuso convincimento che il ricorso ad un sistema di IA ad alto rischio possa esporre i lavoratori a rischi per la salute e sicurezza, anche inediti. A mero titolo esemplificativo, si rinvia a quanto precisato nel recente studio condotto da *European Agency for Safety and Health at Work* (EU-OSHA), *Artificial intelligence for worker management: implications for occupational safety and health* (2022). In forza dei già richiamati artt. 28, c. 1 e 29, c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché dell'art. 2087 del codice civile - ai sensi del quale 'l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro' - è opportuno che il *deployer* effettui la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori anche recependo le disposizioni dettate dal regolamento europeo con riguardo, ad esempio, a i) la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio (art. 27), ii) la sorveglianza umana (art. 14) e iii) gli obblighi del *deployer* di un sistema di IA ad alto rischio (art. 26).